



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto - Guardia Costiera
Chioggia

ORDINANZA N° 19/2016

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia:

- VISTA** l'Ordinanza n° 45/1992 in data 14/07/1992 della Capitaneria di Porto di Chioggia, con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'uso delle fonti termiche su navi e a terra nel Compartimento Marittimo di Chioggia";
- VISTO** il Decreto Legislativo 272/99 in data 27.07.1999, relativo all'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della Legge 31.12.98 n. 485;
- VISTA** l'Ordinanza n° 02/2000 in data 19/01/2000 della Capitaneria di Porto di Chioggia, con la quale sono stati abrogati i Capi I e II del "Regolamento per l'uso delle fonti termiche su navi e a terra nel Compartimento Marittimo di Chioggia" approvato con ordinanza n.45/1992 del 14/07/1992;
- VISTO** il Dispaccio n. DEM3/850 in data 28.03.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Dipartimento per la Navigazione ed il Trasporto Marittimo, relativo alle modalità applicative dell'Articolo 46 del precitato Decreto;
- VISTO** il Dispaccio n. 82/048472/II in data 06.08.2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Rep. 2°- Uff.II, riguardante il criterio di "non applicabilità" del Decreto 272/99 ai cantieri navali;
- VISTO** il Decreto Legislativo 81/2008 in data 09/04/2008, TESTO UNICO SULLA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO;
- VISTO** il foglio n. 04.02.20/34476 in data 02/12/2015 con il quale questa Capitaneria di Porto ha inviato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, alla U.L.S.S 14 Chioggia – SPISAL ed al Consulente Chimico del Porto la bozza del nuovo "Regolamento del servizio integrativo antincendio nell'ambito portuale di Chioggia";
- VISTO** il foglio n.04.02.20/4257 in data 16/02/2016 con il quale questa Capitaneria di Porto ha invitato il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, la U.L.S.S 14 Chioggia – SPISAL ed il Consulente Chimico di Porto;
- VISTO** il foglio n.04.02.20/4111 in data 15/02/2016 con il quale questa Capitaneria di Porto ha invitato la Soc.Coop. Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia, la SE.R.NAVI S.r.l., i Cantieri Navali Chioggia e la Vecont S.r.l., in qualità di società abitualmente interessate nel porto di Chioggia all'espletamento dei Servizi/Lavori disciplinati con il Regolamento in parola;

PRESO ATTO degli esiti della riunione tenutasi il giorno 01 marzo 2016 presso questa Capitaneria di Porto tra l'Autorità Marittima, il Consulente Chimico di Porto ed il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia e le società interessate nel porto di Chioggia all'espletamento dei Servizi/Lavori disciplinati con il Regolamento in parola, allo scopo di esaminare gli aspetti procedurali inerenti il rilascio del Nulla Osta di cui al precitato articolo 46;

VISTO il foglio prot. 6680 in data 09/03/2016, con il quale è stato esteso il verbale di riunione a tutti gli Enti/Uffici interessati/intervenuti, unitamente alla bozza definitiva di Regolamento – come concordata/redatta nella medesima seduta – con richiesta di formulare eventuali ulteriori osservazioni/integrazioni/precisazioni in vista della definitiva emanazione da parte di questa Capitaneria di porto;

CONSIDERATO che non sono pervenute proposte di ulteriori modifiche nel termine indicato con il foglio del 09/03/2016 sopraindicato e che pertanto i pareri di competenza attesi si intendono acquisiti favorevolmente

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

E' approvato l'annesso "REGOLAMENTO DI SICUREZZA PER I LAVORI A BORDO CON O SENZA USO DI FIAMMA NEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI CHIOGGIA" che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Articolo 2

Sono abrogate le Ordinanze n°45/1992 del 14/07/1992 e n°02/2000 del 19/01/2000 della Capitaneria di Porto di Chioggia ed ogni disposizioni in contrasto con le norme dell'annesso Regolamento.

Articolo 3

I contravventori alle disposizioni riportate nell'annesso Regolamento, sempre che il fatto non configuri differente fattispecie illecita, saranno perseguiti a norma dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione, nonché secondo quanto stabilito da altre norme sanzionatorie relative alla specifica disciplina dell'attività in parola (D.lgs n°272/1999 ovvero D.lgs 81/2008).

Articolo 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, nonché le norme contenute nell'annesso Regolamento, che entra in vigore dalle **ore 00:01 del 01 MAGGIO 2016**, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Chioggia e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.gov.it/chioggia alla sezione "Ordinanze".

Chioggia, lì 18 Aprile 2016

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Luca CARDARELLO

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ex
art. 3, comma 2, D.Lgs. del 12.02.93, n° 39



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto - Guardia Costiera
Chioggia

REGOLAMENTO DI SICUREZZA PER L'USO DI FONTI TERMICHE A BORDO DI NAVI
NEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI CHIOGGIA

Articolo 1

DISPOSIZIONI GENERALI - CAMPO DI APPLICAZIONE

Le operazioni di saldatura e taglio, nonché tutti gli altri lavori che comportano l'uso di fiamme libere, fiamme ossidriche, miscele ossiacetileniche, archi elettrici ed operazioni di ossitaglio in genere, effettuate a bordo delle unità ormeggiate nei porti e negli approdi ricadenti nell'ambito di giurisdizione del Circondario Marittimo di Chioggia, devono essere eseguite secondo le modalità tecniche ed autorizzative derivanti dalle prescrizioni di cui ai successivi articoli del presente regolamento, nonché in stretta ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 272/99 del 27 luglio 1999 *"Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485"* e dal D.Lgs. n. 81/2008 del 09 aprile 2008 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e ss.mm.ii.

L'accesso alle aree portuali, per l'esecuzione dei lavori in argomento, è subordinato al possesso delle previste e necessarie autorizzazioni di carattere doganale e di polizia, nonché, ai fini della vigilanza e controllo da parte dell'Autorità Marittima, all'iscrizione nel Registro di cui all'Art. 68 Cod. Nav.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 2, l'esecuzione delle operazioni in parola è subordinata al rilascio di apposito nulla osta da parte dell'Autorità Marittima, la quale provvederà in tal senso previa verifica dell'esatto adempimento, da parte del richiedente, delle prescrizioni riportate nelle pertinenti norme del presente Regolamento.

Articolo 2

CANTIERI NAVALI

Le prescrizioni riguardanti il rilascio del nulla osta di cui all'art. 1 del presente regolamento non si applicano ai cantieri navali, per i quali tuttavia permane l'obbligo di

osservanza delle disposizioni generali derivanti dai Decreti Legislativi n. 272/1999 e n. 81/2008.

Articolo 3

DEFINIZIONE DEI LAVORI CHE COMPORTANO L'IMPIEGO DI FONTI TERMICHE A BORDO DELLE NAVI

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, i lavori che comportano l'uso di fonti termiche a bordo delle navi vengono suddivisi nelle seguenti tipologie:

TIPO A: *Lavori in ambienti esterni soggetti al rilascio di nulla osta mediante procedura semplificata limitatamente alle parti delle sottoelencate strutture che comunque non siano in contatto con locali o spazi chiusi della nave (stive o locali comunque definiti della nave):*

- **Guardiacorpi;**
- **Candelieri/tientibene;**
- **Scalette accesso ai ponti;**
- **Salpa ancore;**
- **Strutture di supporto all'illuminazione della Nave;**
- **Strutture di supporto alle lance di salvataggio;**
- **Passacavi;**
- **Altre sovrastrutture tipologicamente simili;**
- **Sostituzione degli zinchi a scafo**

Lavori in ambienti interni soggetti al rilascio di nulla osta mediante procedura semplificata, limitatamente alle parti delle sottoelencate strutture che non siano in contatto con locali, contenitori, tubazioni o spazi che possano contenere sostanze nocive o presentare rischi di incendio/esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, pareti in legno ecc) o infiammabili (vernici ecc):

- **Lavori interessanti le strutture interne di locali abitabili e nelle quali siano presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme;**
- **Lavori interessanti strutture sporgenti all'interno dei *garages* o *car deck* e stive aperte, vuote e pulite;**

TIPO B: *Lavori in ambienti interni diversi da quelli elencati nella classificazione **TIPO A**, soggetti al rilascio di nulla osta mediante procedura ordinaria, che per natura ed ubicazione comportano in genere operazioni a rischio più elevato, quali possono essere, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti:*

- **Locali apparato motore;**
- **Timoneria;**
- **Caldaie e apparati vari;**
- **Locali pompe;**
- **Gavoni;**
- **Doppi fondi;**
- **Intercapedini;**
- **Casse di Zavorra;**
- **Cisterne del carico;**
- **Lavorazioni ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento (dei lavoratori e non) negli ambienti rendono difficoltosa l'evacuazione in casi d'incendio;**
- **Luoghi di lavoro o lavorazioni in cui per la presenza di sostanze altamente infiammabili sussistono notevoli probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come lavorazioni di TIPO A a rischio d'incendio basso o medio;**
- **Lavorazioni in aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili, dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con le stesse sostanze combustibili;**
- **altri locali chiusi, angusti e/o pericolosi ai quali sono applicabili le disposizioni degli artt.48 e 49 del Decreto Legislativo n°272/1999;**

Articolo 4

PRESENTAZIONE ISTANZE

In caso di operazioni che prevedono l'uso di fiamma, i soggetti interessati devono avanzare apposita istanza alla Capitaneria di Porto di Chioggia, su modello conforme a

quello riportato nell'**Allegato A** al presente regolamento, il quale deve essere redatto in maniera corretta e completa, nonché debitamente corredato degli allegati di seguito previsti.

L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di respingere le istanze non correttamente o parzialmente redatte, richiedendone la nuova compilazione.

Le società che, nella predetta istanza, chiedono di adottare la procedura semplificata, devono aver preliminarmente redatto, a norma delle disposizioni recate dall'art. 38 del D.L.vo 272/99, apposito Documento di Sicurezza, comprendente la descrizione generale delle operazioni che usualmente vengono effettuate a bordo delle unità navali.

Tale documento, sottoposto al parere preventivo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell'Azienda Sanitaria Locale, viene assunto quale riferimento per il rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità Marittima.

L'istanza per l'esecuzione dei lavori deve essere integrata con gli allegati di seguito indicati:

a) Certificato di non pericolosità: rilasciato dal competente Consulente Chimico di Porto, attestante la tipologia ed il luogo d'esecuzione delle operazioni da compiere, nonché la classificazione del lavoro da effettuare secondo le previsioni di cui al successivo punto c);

b) Certificato di “gas free”: rilasciato dal competente Consulente Chimico di Porto, riportante la dichiarazione di cui all'art.46 comma 6° del D.Lvo 272/1999 ovvero l'attestazione dell'esistenza delle condizioni di sicurezza per poter eseguire le operazioni.

*Nei certificati di cui ai precedenti p.ti a) e b), ovvero in uno di essi, deve essere riportata da parte del Consulente Chimico esplicita indicazione della tipologia di lavori tra quelli elencati all'art.3 del presente regolamento, **fatta salva la facoltà per il medesimo tecnico, di individuare un grado di rischio più elevato per la tipologia di lavori svolti su unità che presentano specifiche caratteristiche.***

*Tale indicazione deve essere espressamente riportata nel **riquadro D** dell'istanza in parola.*

c) Documento di sicurezza:

- lavori classificati di **TIPO A** (procedura semplificata):

L'istanza in parola potrà anche non essere corredata dal documento di sicurezza, già sottoposto al parere preventivo dei Vigili del Fuoco e dell'Azienda Sanitaria Locale.

In tal caso dovrà comunque indicarsi, nel predisposto modello, la parte del documento generale, fornito preliminarmente alle autorità competenti, relativa alle operazioni da svolgere.

- **lavori classificati di TIPO B (procedura ordinaria):**

Obbligo di redazione di un Documento di Sicurezza specifico e conforme al Decreto Lgs 272/1999, riferito alla particolare tipologia di lavori da effettuare e alle misure di sicurezza che devono essere poste in atto.

Il Documento di Sicurezza così costituito deve essere allegato all'istanza decritta nel presente articolo.

In tale circostanza, per il successivo rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità Marittima, verrà adottata la procedura ordinaria prevista dall'art. 46 del Decreto Lgs 272/1999.

In entrambi i casi, l'istanza dovrà espressamente indicare la parte del Documento di Sicurezza, generale o specifico, nella quale sono indicate modalità, prescrizioni e norme di sicurezza relative alle operazioni che si intende intraprendere (riquadro F - Allegato A)

Articolo 5

VALUTAZIONE DELL'ISTANZA

A seguito della valutazione di quanto riportato nell'istanza, si darà corso a due tipi di istruttorie:

1. Lavori classificati di TIPO A (procedura semplificata)

Esclusivamente per le lavorazioni in questione, salvo diverse determinazioni emerse nel corso della valutazione, l'Autorità Marittima provvede al rilascio del nulla osta previsto dall'Art. 46 del D.Lgs. 272/1999, considerando sufficiente la sola trasmissione dell'istanza, compilata in ogni sua parte e corredata della documentazione di cui al precedente articolo, alla medesima autorità oltreché al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e all'Azienda Sanitaria competenti.

Restano comunque applicabili, anche nella predetta circostanza, le altre disposizioni riportate nel precitato art. 46, nonché ogni altra eventuale ed ulteriore misura aggiuntiva ritenuta nella fattispecie necessaria.

2. **Lavori classificati di TIPO B (procedura ordinaria):**

L'istanza redatta a norma del precedente art. 4, istruita per lavori che comportano rischi d'incendio del tipo medio alto, dovrà essere sottoposta di volta in volta alla valutazione del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e della locale Azienda Sanitaria, i quali dovranno esprimere, in merito alla richiesta avanzata, il proprio parere a norma dell'art 46 del D.Lgs. 272/1999.

Il rilascio del nulla osta quindi, avverrà subordinatamente al rilascio dei predetti pareri, qualora favorevoli, ovvero in considerazione delle eventuali ed ulteriori prescrizioni che da questi dovessero derivare.

L'Autorità Marittima si riserva inoltre la facoltà di richiedere l'adozione di misure di sicurezza aggiuntive ritenute necessarie, secondo le specifiche tipologie di lavoro, al fine di garantire la sicurezza delle operazioni, la pubblica incolumità e la salvaguardia delle opere portuali.

Articolo 6

DIVIETI

Non è consentito l'uso di fiamma a bordo di navi con passeggeri a bordo, salvo in caso di lavori di lieve entità o improrogabili, per i quali, attraverso gli adempimenti descritti nelle norme del presente regolamento, venga comunque accertato il trascurabile rischio.

Durante l'esecuzione delle operazioni, a bordo delle unità non potranno essere inoltre effettuate le seguenti operazioni:

- rifornimento oli combustibili e lubrificanti;
- sbarco acque di sentina, slops e rifiuti liquidi in genere;
- imbarco e sbarco prodotti petroliferi;
- imbarco, sbarco o presenza a bordo di merci pericolose riportate nel D.P.R. 09/05/1968, N 1008, nell' I.M.D.G. code, e nella Tabella B del D.M. 22/07/1991 "norme di sicurezza per il trasporto alla rinfusa di carichi solidi", nonché provviste di bordo aventi analoghe caratteristiche (vernici, prodotti chimici ecc.).

(Fatte salve eventuali deroghe consentite dall'Autorità Marittima previa valutazione congiunta con il Consulente Chimico, il cui intervento sarà retribuito dal richiedente e previa presentazione dell'istanza per l'esecuzione degli stessi corredata, oltre che dalla normale documentazione, anche dalla distinta delle merci pericolose presenti a bordo distinte per tipologia, quantità, posizione a bordo in assoluto e relativamente all'area oggetto delle operazioni. Copia di tale documentazione deve essere consegnata anche al Consulente Chimico di Porto prima dell'ispezione).

- operazioni che possano in genere pregiudicare l'esecuzione in sicurezza delle operazioni con l'uso di fiamma.

Solo nel caso in cui sia comprovata la non interferenza con i lavori da eseguirsi, e limitatamente a operazioni che non comportano la movimentazione di materiali esplosivi/infiammabili, potrà essere autorizzata la concomitante esecuzione di una o più operazioni di cui sopra con il lavori da eseguirsi.

In caso di immobilizzazione della nave, in funzione della tipologia di operazioni da effettuare, l'uso di fiamma a bordo è subordinato all'immediata possibilità di movimento mediante ausilio di rimorchiatori.

Articolo 6.1

LAVORI CON L'USO DI FIAMMA A BORDO DI NAVI IN RADA

Non possono essere autorizzati, di massima, lavori che comportino l'uso di fonti termiche a bordo delle navi che sostano in area C.S.C. (Chioggia Small Cargo), C.S.T. (Chioggia Small Tanker) e sul punto di coordinate Lat. 45°14'.40N – Long. 012°20'.4E, destinato alle navi allibanti, salvo casi particolari di emergenza che saranno valutati di volta in volta dalla Capitaneria di Porto.

In caso di deroga al suddetto divieto si applica la procedura di cui ai precedenti articoli 4 e 5, ferma restando la facoltà per la Capitaneria di Porto di dettare ulteriori prescrizioni rispetto a quelle normalmente imposte.

Le navi alla fonda in rada che a seguito dell'esecuzione dei lavori autorizzati non possono usare le macchine e/o gli organi di governo, dovranno essere assistite da un rimorchiatore di potenza adeguata per tutto il tempo di indisponibilità dei motori di propulsione principale e/o degli organi di governo.

Articolo 7

TERMINI DI DECADENZA DEL NULLA OSTA

Il nulla osta ai lavori con fiamma a bordo delle navi, oltre ai casi di inosservanza dei divieti elencati agli artt. 6 e 6.1, perde la sua efficacia nei seguenti casi:

- Cambio del Comandante della nave e/o del Responsabile Tecnico dei Lavori.
- Cambio della tipologia dei lavori oggetto del nulla osta.
- Scadenza della validità nel Certificato di Non Pericolosità / Gas Free.
- Decorrenza dei limiti di tempo indicati nell'istanza di N.O. per l'esecuzione dei lavori;
- Partenza della nave.

Articolo 8

PRESCRIZIONI GENERALI

In tutti i casi, compresi quelli in cui il nulla osta all'esecuzione dei lavori con fiamma sia stato rilasciato mediante procedura semplificata, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- In via ordinaria, i luoghi ove avvengono le operazioni, descritti nel riquadro D dell'Allegato A al presente Regolamento, dovranno essere continuamente presidiati, durante il corso dei lavori, da almeno 1 Guardia ai Fuochi, in possesso dei previsti requisiti di idoneità tecnica e della certificazione di abilitazione professionale; il numero del personale Guardie ai Fuochi verrà di volta in volta stabilito in funzione della tipologia di lavoro, di quanto attestato nella certificazione del Chimico del Porto, ovvero di particolari misure di sicurezza ritenute necessarie da parte dell'Autorità Marittima e dei Vigili del Fuoco.

Si fa riserva di richiedere l'aumento del numero da Guardie ai Fuochi da impiegare.

- nessuna operazione potrà avvenire in caso di assenza del predetto servizio di Guardie ai Fuochi;
- il responsabile tecnico designato, indicato nell'istanza di nulla osta conformemente a quanto riportato nel riquadro B dell'Allegato A al presente Regolamento, dovrà adottare ogni cautela valutata necessaria per garantire la sicurezza delle operazioni;
- il personale di bordo dovrà essere informato delle operazioni e delle misure di sicurezza che in relazione ad esse verranno adottate;
- dovranno essere strettamente osservate le disposizioni generali di sicurezza derivanti dal D.L.vo 272/1999 e 81/2008, secondo le specifiche modalità applicabili;
- il luogo interessato dalle operazioni dovrà essere prontamente e facilmente evacuabile e, ove esso fosse localizzato in locale chiuso, le vie di fuga dovranno essere sempre utilizzabili in condizioni di assoluta sicurezza;
- il posizionamento delle attrezzature dovrà avvenire in maniera tale da non arrecare pregiudizio alle suddette condizioni di sicurezza;
- indipendentemente dalla tipologia dei lavori da eseguire, il personale incaricato dovrà essere equipaggiato con le Dotazioni di Protezione Individuale minime previste dalle norme in vigore;

Articolo 9

NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DI ALTRE OPERAZIONI CHE COMPORTANO L'ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA PARTICOLARI A NORMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 272/99.

Oltre a quanto specificatamente disposto nelle predette norme, l'esecuzione delle operazioni relative a saldatura elettrica, lavori svolti in genere in locali chiusi ed angusti, lavori entro cisterne, casse, depositi di combustibile, doppi fondi e locali simili, sabbiature su navi sottoposte a lavori, pitturazioni a spruzzo (airless), coibentazione, nonché ogni altra attività ad esse riconducibile per la presenza di elementi di rischio alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, dovranno essere obbligatoriamente eseguite in stretta osservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del Titolo II, e delle altre norme applicabili, del Decreto Legislativo 272/1999 in data 27/07/1999, nonché del Titolo XI e il Capo I e III del Titolo III del Decreto Legislativo 81/2008 in data 09/04/2008.

Articolo 10

DISPOSIZIONI FINALI

E' fatto obbligo di esibire prontamente, ad ogni richiesta da parte del personale preposto al controllo, le autorizzazioni/nulla osta rilasciate ai sensi del presente regolamento.

Marca bollo
nei valori
vigenti

Alla Capitaneria di Porto di Chioggia – Sez. Tecnica

**RICHIESTA DI NULLA OSTA ESECUZIONE
LAVORI CON FIAMMA A BORDO DI NAVI (ART.46 D.L.Vo 272/99)**

Con riferimento a quanto sotto riportato,

A. Richiedente	Cognome/Nome		Qualifica			
B. Esecutore dei lavori	Denominazione (società, ditta, sede ecc.)					
	Responsabile dell'operazione					
C. Dati nave	Tipo, nome, nazionalità, IMO					
	Comandante / Agenzia Marittima.					
	Personale di bordo responsabile delle operazioni					
	Accosto in porto e lato ormeggiato (*)	Acc. _____	DX	SN	Prua	Poppa
	Tipo e quantità di carico a bordo					
	Presenza di merce pericolosa SI / NO . Se SI indicare tipo, quantità e disposizione a bordo(*)					
D. natura e durata del lavoro	Fonte termica utilizzata (barrare la voce)	Fiamma ossidrica	Saldatura elettrica ad arco	Miscela ossiacetil.	Altro _____	
	Tipologia dei lavori (descrizione sommaria)					
	Livello di rischio (attestazione Chimico del Porto):			<u>TIPO A</u>	<u>TIPO B</u>	
	Locali in cui si opera					
	Data / ora inizio lavori		Data / ora ultimazione			
E. Servizio Antinc.	Vigili del Fuoco presenti	n.	Addetti Serv. integr. Antinc. presenti	n.		
F. Riferim. al Documento di Sicurezza		I lavori sono indicati al Cap. _____ Par. _____ del Doc. di Sicurezza				

(*) allegare, se possibile, schema planimetrico/ piano di carico, distanze da altre navi o strutture e altre notizie utili.

SI RICHIEDE NULLA OSTA, e si dichiara, sotto la propria responsabilità:

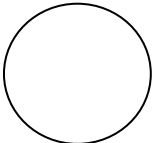
- di osservare le disposizioni del D. L.vo 272/1999, D.Lvo.81/2008 e Ord. n° ____/2016 e di ogni altra valida norma di legge;
- di osservare ogni altra ulteriore prescrizione riportata nel N. O. o nella certificazione del Chimico di porto;
- che il personale di bordo risulta informato a norma dell'Art. 8 dell'Ord.n° ____/2016 di codesta Capitaneria;
- che si manleva l'Autorità Marittima da tutte le responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall'esecuzione delle operazioni in parola;

Chioggia, li _____

Il richiedente _____
(Timbro e Firma)

ALLEGATI (ESTREMI E DATA)	<i>(1) Per operazioni comprese nei lavori di TIPO A di cui all'Ordinanza ____/2016, indicare gli estremi di trasmissione del Documento di Sicurezza. Per operazioni comprese nei lavori di TIPO B di cui all'Ordinanza ____/2016, indicare gli estremi dei pareri espressi relativamente ai Documenti di Sicurezza riguardanti le specifiche operazioni.</i>
Certif .di Non Pericolosità/Gas-Free	
Parere del Comando Prov.le VV.FF. (1):	
Parere ULSS 14-SPISAL(1)	
Documento di Sicurezza:	

PARTE RISERVATA ALL'AUTORITÀ MARITTIMA

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto CHIOGGIA Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale	Autorizzazione n° _____ in data _____
<i>In relazione a quanto richiesto con l'istanza in riferimento, si rilascia</i>	
<u>NULLA OSTA</u>	
<i>all'esecuzione dei lavori con fiamma sopra descritti, salva la stretta osservanza delle prescrizioni derivanti dal D.L.vo 272/1999, D.L.vo 81/2008 e dell'Ord. n° ____/ 2016 di questa Capitaneria di Porto, nonché di ogni altra valida disposizione di Legge.</i>	
Chioggia , _____	 _____